I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 3456/73 DEL CONSIGLIO

del 17 dicembre 1973

che modifica il regolamento (CEE) n. 1496/68 relativo alla definizione del territorio doganale della Comunità

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 235,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

considerando che, per quel che riguarda la determinazione del valore in dogana delle merci importate dai paesi terzi, il Consiglio ha adottato, per l'anno 1973, il regolamento (CEE) n. 2744/72 che modifica il regolamento (CEE) n. 1496/68 del Consiglio, del 27 settembre 1968, relativo alla definizione del territorio doganale della Comunità (1);

considerando che questo regolamento prevede che, per la determinazione del valore in dogana, si continui a prendere in considerazione il territorio doganale così come questo è definito dalle disposizioni esistenti nella Comunità e nei nuovi Stati membri il 31 dicembre 1972;

considerando che i motivi che sono alla base di detto regolamento, in particolare quelli che concernono le spese di trasporto e i marchi di fabbrica o di commercio, resteranno validi finché negli scambi intracomunitari saranno riscossi dei dazi doganali, cioè fino al 30 giugno 1977, benché la discriminazione degli scambi intracomunitari diminuirà proporzionalmente alla graduale soppressione dei dazi doganali prevista dall'atto di adesione;

considerando che, contrariamente alle indicazioni contenute nei considerando del regolamento (CEE) n. 2744/72, un ulteriore esame ha mostrato che sarà relativamente modesto il numero delle voci delle tariffe dei nuovi Stati membri che registreranno le stesse aliquote dei dazi doganali della tariffa doganale comune fin dal 1° gennaio 1974,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 1496/68 inserito nel regolamento (CEE) n. 2744/72 la data del 31 dicembre 1973 è sostituita da quella del 30 giugno 1977.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 17 dicembre 1973.

Per il Consiglio

Il Presidente

I. NØRGAARD

(1) GU n. L 291 del 28. 12. 1972, pag. 145.